

COMUNE DI SUELLI

Provincia di Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4

OGGETTO: Approvazione regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre, del mese di marzo alle ore 18:28 e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Lai Antonello	CONSIGLIERE	X	
Laconi Andrea	CONSIGLIERE	X	
Matza Giorgio Ignazio	CONSIGLIERE	X	
Fenu Barbara	CONSIGLIERE	X	
Artizzu Roberto	CONSIGLIERE	X	
Paderi Federica	CONSIGLIERE	X	
Fausto Garau	CONSIGLIERE	X	
Tatti Maria Giuseppina	CONSIGLIERE	X	
Cannas Gianluca	CONSIGLIERE	X	
Pitzalis Jacopo	CONSIGLIERE	X	
Cocco Pierpaolo	CONSIGLIERE		X
Sergi Sergio	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		12	1

e con la partecipazione del Segretario Comunale Copersino Serena

Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale eseguito dal Sindaco;

Relaziona il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare *"in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*;
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- il D.Lgs. 267/2000 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e in particolare:
 - art. 7 comma 1 - Regolamenti *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."*;
 - art. 38 comma 2 *"Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia."*;

PREMESSO CHE:

- il regolamento del consiglio comunale è lo strumento normativo attraverso il quale l'organo assembleare stabilisce le regole del suo funzionamento, comprese le modalità di convocazione, insediamento e quorum;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27.11.2006 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.06.2019 sono state apportate delle modifiche all'articolo 40 del suddetto regolamento in relazione alla convocazione mediante utilizzo di posta elettronica certificata per rispondere ai principi di dematerializzazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

VALUTATO di adeguare la disciplina normativa in parola all'evoluzione temporale e tecnologica intervenuta rispetto ai tempi di origine del Regolamento attualmente in vigore, per disporre di uno strumento normativo che consenta una migliore efficienza tecnico-gestionale e politico-amministrativa;

DATO ATTO CHE appare opportuno pertanto procedere con l'approvazione di un regolamento aggiornato alla normativa vigente;

VISTA l'elaborazione del nuovo testo di Regolamento elaborato dall'ufficio amministrativo, rimesso, al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario generale per l'apporto tecnico-giuridico di competenza;

ESAMINATA la proposta di Regolamento come sopra elaborato, composto di n. 36 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

RICHIAMATO inoltre l' art. 43 comma 5 secondo il quale le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame e con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti e accertata l'avvenuta comunicazione e trasmissione della bozza di regolamento;

Delibera n. 4 del 23/03/2021

VISTA la proposta di deliberazione nr. 5 del 19/02/2021 trasmessa ai consiglieri comunali con nota prot. 1436/2021;

VISTA la nota prot. nr. 1451/2021 trasmessa dal Consigliere Comunale Pitzalis Jacopo avente ad oggetto: "CONSIDERAZIONE SULLA BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE" che si allega al presente atto;

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento sulla nota prot. nr. 1451/2021 trasmessa dal Consigliere Comunale Pitzalis Jacopo che si allega al presente atto sulla quale si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 3, comma 2, della Legge n. 241/1990;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Pitzalis - Allegato nr. 1;

VISTA la dichiarazione di voto del Consigliere Cannas che chiede il rinvio e in caso contrario preannuncia voto contrario - Allegato nr. 2;

Votazione sul rinvio: favorevoli nr. 3 (Cannas, Sergi e Pitzalis), contrari nr. 9;

Votazione sul punto all'O.d.g. nr. 1: favorevoli nr. 9, contrari nr. 3 (Cannas, Sergi e Pitzalis);

DELIBERA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

1) Di approvare, sulla base dei principi e delle motivazioni espresse in premessa, il nuovo "**Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale**", composto di n. 36 articoli ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) Di dare atto che il Regolamento approvato entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della pubblicazione all'albo pretorio, dopo la conseguita esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 67 – 3° comma del vigente Statuto comunale;

3) Di abrogare il previgente per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n 78 del 27.11.2006 e ss.mm.ii – a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare come sopra approvata.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione favorevoli nr. 9, contrari nr. 3 (Cannas, Sergi e Pitzalis)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Alle ore 19:04 escono dall'aula i Consiglieri Cannas e Sergi. Presenti nr. 10.

DICHIARAZIONE DI VOTO CONTRARIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERA OdG. 1

Il testo che oggi si porta in aula, per quanto fornito di parere favorevole degli uffici preposti, dall'operato ineccepibile, difetta di collegialità.

Si porta all'attenzione del Consiglio un documento che interessa l'interezza dei Consiglieri, e in un certo senso ne pregiudica il comportamento nell'espletamento delle funzioni del proprio mandato.

Non sono poche le modifiche apportate al regolamento del 2006, per certi versi lo si vede addirittura stravolto. Avrebbe un mero carattere strumentale e propagandistico asserire che questo testo, che si viene a votare, manchi completamente di migliorie. Si riconosce che vi siano.

Tuttavia, risulta evidente un altro elemento, ossia, che questo nuovo regolamento in alcuni passaggi rende il Consiglio Comunale un organo ancillare alla maggioranza pro-tempore.

Viene deleta dal presente testo la disciplina della Conferenza dei Capigruppo che, per quanto il nostro Comune sia piccolo, e questo organo sia stato raramente interpellato, costituisce un presupposto cardine dell'azione politica e amministrativa che si intende perseguire. La Conferenza dei Capigruppo è essenziale ad un efficiente e regolare andamento delle attività del Consiglio stesso. Escludere questo importante istituto impoverisce il confronto tra le parti, degrada il ruolo dei Capigruppo riducendo le loro funzioni alla semplice rappresentanza e al ricevimento delle comunicazioni delle delibere della Giunta. Essere Capogruppo in questo Consiglio, con questo nuovo regolamento, diviene avere poco più di un titolo onorifico.

Nel presente testo non viene aggiornata la disciplina delle Commissioni Consiliari, altro organo di confronto tra Consiglieri e sede di promozione delle attività dell'Ente. Politicamente è depauperante questa scelta, perché ci si priva della possibilità di avere un riscontro di idee e volontà con i vari colleghi che siedono nell'eminciclo.

Ultima considerazione che si accompagna alla dichiarazione contraria di voto, premesso che esistono numerosi e variegati tipi di comunicazioni che possono essere eseguiti, non si riscontra alcun profilo logico-razionale per il quale impedire l'intervento dei Consiglieri sulle comunicazioni del Sindaco, cosa che nel regolamento del 2006 è consentito.


Tolte queste analisi, alla luce delle considerazioni degli uffici presenti agli atti, non vi sarebbe nessun tipo di riserva da parte mia nel votare a favore di un nuovo testo del Regolamento, sulla cui necessità avevamo fatto osservare al Sindaco come intera Opposizione, se non fosse che quanto è oggi all'ordine del giorno risulta essere un atto nato dalla consultazione della sola Maggioranza, con la totale esclusione dell'Opposizione, la quale rappresenta l'altra metà del paese.

Chi governa ha il dovere di provare a varare atti nell'interesse generale della Comunità e non della singola parte che l'ha votata. Rispondere a questo dovere, significa portare in Consiglio atti che, quando possibile, siano discussi con tutti i Consiglieri, non solo per emendamenti, non solo per mozioni, ma per riunioni congiunte dove poter fare la quadra di quanto, unanimemente si desidera fare per il bene della cittadinanza.

Diversamente è «ammucchiarsi in difesa della propria celebrazione».

Suelli, li 23.03.2021

Il Consigliere,
Jacopo Pitzalis





ALLEGATO N. 2
PUNTO N. 4 ODG
CC 23/03/2022

1 Dichiarazioni di voto del gruppo di opposizione Consiliare Primavera Suellese sulla modica Regolamento Per il Funzionamento del Consiglio Comunale

Siamo passati da 74 art. a 36 art, quindi è evidente che il regolamento proposto non è sicuramente più dettagliato del precedente il quale sicuramente meritava di essere aggiornato e migliorato.

Spiace notare che il nuovo regolamento proposto in certe parti si rivela per quello che è: mette il bavaglio all'opposizione consiliare e ne limita i poteri in diverse parti.

Andiamo con ordine.

Lasciando per attimo da parte il Titolo I "Disposizioni Generali" passiamo al Titolo II "Diritti e Doveri dei Consiglieri Comunali - Decadenza";

All'Art 3 "ACCESSO AGLI ATTI", Notiamo subito l'introduzione del comma 2 dove è indicato che il Consigliere Comunale non può svolgere l'accesso agli atti per mero controllo dell'operato degli uffici Comunali.

Vi ricordiamo che secondo un indirizzo ormai consolidato, sui consiglieri comunali – ivi inclusi ovviamente quelli di minoranza, cui sono attribuiti importanti compiti di controllo dell'operato della maggioranza e, quindi, dell'apparato politico ed apparato amministrativo – non grava alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso in quanto possono limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione; per converso, l'Amministrazione non può esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta d'accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste d'accesso manifestamente incoerenti con l'esercizio delle funzioni dell'ente locale.

Gli unici limiti previsti sono correlati ad un eventuale abuso del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, che si concretizza in richieste assolutamente generiche, meramente emulative o non ragionevoli.

Ci si sarebbe aspettati un aggiornamento del Regolamento in funzione anche dei tempi che corrono, vietando il più possibile il rilascio di copie cartacee, in linea con un principio ambientalista e evitando sprechi inutili, prediligendo l'invio delle copie in formato digitale.

Chiediamo ufficialmente a tal proposito che venga inserito nel nuovo regolamento l'invio obbligatorio con modalità telematiche o permettendo l'accesso al protocollo informatico a tutti i consiglieri.

A tal proposito facciamo presente che il Tar Sardegna, pronunciandosi su un ricorso di alcuni consiglieri comunali del Comune di Lotzorai, ha ritenuto legittima la richiesta di accedere al protocollo informatico tramite apposite password, in quanto "rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l'esercizio

consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell'amministrazione comunale (che costituisce il timore manifestato anche in questa sede dal Comune intimato), ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l'esibizione" (sentenza n. 531 del 2018).

Notiamo come invece voi cassate addirittura il comma 3 dell'art. 27 del regolamento vigente, di fatto eliminando l'obbligo da parte dell'amministrazione alla consegna delle copie entro tre giorni dalla richiesta salvo atti particolarmente complessi.

Passiamo poi all'Art.7: "DECADENZA DALLA CARICA"

Notiamo che avete dato molto rilievo alle tre assenze consecutive dimenticandovi che in questa parte avreste dovuto obbligatoriamente richiamare l'art 59 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 e indicare tutte le altre motivazioni che implicano la decadenza.

Senza neanche sforzarvi le avevate sott'occhio in tutti commi del regolamento vigente che avete eliminato (precisamente l'art 21 e l'art 22), ricordandovi inoltre che sempre l'art 59 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, prevede anche la Sospensione dalla Carica, non solo la Decadenza, ma anche questo lo avete sapientemente eliminato.

Passiamo al Titolo III "Organizzazione e funzionamento del consiglio Comunale":

è la prima volta che ci capita di vedere le Disposizioni Generali per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale non inserite come apertura di un regolamento, ma tralasciando questo curioso particolare, passiamo all'art 9 (Gruppi Consiliari) del nuovo regolamento che portate oggi all'approvazione; notiamo che avete eliminato gli articoli 8 e 9 del precedente regolamento e non ne capiamo il motivo, anche se lo immaginiamo. Ci sorge un dubbio: come vi comporterete nel caso Jacopo Pitzalis, visto che con il nuovo regolamento non potrà più fare gruppo autonomo. Eliminando l'art. 9 sulla conferenza dei Capi Gruppo, vi siete assicurati di negarci un'altra opportunità, quella di poter richiedere la conferenza dei Capi Gruppo; che problema c'è se ci confrontiamo tra capi gruppo su temi che riguardano la nostra comunità. Certo che non avete trascurato proprio nulla.

Nell'Art 12 " Convocazione del Consiglio Comunale", vi siete dimenticati di inserire tutta la parte che indica i criteri per la prima riunione di Consiglio e che le copie delle proposte di delibere con gli atti allegati vengano rilasciate in copia ai capigruppo unitamente all'ordine del giorno.

Indicate poi nell'art, 12 al comma 10 che la richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri deve essere redatta di proposte di deliberazione e di pareri di legge mentre è chiaro dalle norme che nessuno può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare.

Per non parlare dell'art. 13 "Deposito degli Atti" dove vi ostinate a non voler inviare l'ordine del giorno con tutti gli allegati, in via telematica ai Consiglieri in modo tale da mettere tutti in condizione di poter svolgere al meglio il proprio mandato.

Crediamo che presto sarete obbligati invece a vederci garantito anche l'accesso al protocollo informatico come ha espresso la sentenza del Tar Sardegna sopra citata.

All'art. 17 comma 5 vi siete dimenticati che, alle adunanze in seconda convocazione, devo intervenire almeno quattro consiglieri assegnati all'Ente, senza però computare a tale fine il Sindaco.

Avete altresì trascurato che, alle adunanze in seconda convocazione sono previsti numeri diversi a seconda degli argomenti discussi. Come è già previsto nel regolamento vigente, all'art 45, comma 3, non possono essere discussi o deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- lo Statuto e relative modifiche;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei Conti;
- l'approvazione di convenzioni e consorzi con altri Enti locali;
- l'approvazione del piano delle opere pubbliche.

E ancora al comma 7, qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

E al comma 8, quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la

seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Uno degli articoli che mi ha lasciato più perplesso è certamente l'art 20 del nuovo regolamento che portate oggi in approvazione, "Le Comunicazioni del Sindaco".

proponete: "Per le comunicazioni del Sindaco è esclusa la preventiva iscrizione all'ordine del giorno e le stesse hanno luogo all'apertura della seduta. Esse non danno luogo né a discussione, né a voto. Possono tuttavia essere riportate a verbale su richiesta del Sindaco".

Vogliamo pensare che ci stia una svista: altrimenti sembrerebbe di stare in un consiglio comunale in Cina, Russia o Corea del Nord.

Da queste parti, in un Consiglio Comunale ogni Consigliere ha il diritto e il dovere di intervenire sempre. Non a caso nel regolamento che state andando a modificare, l'art 54 prevedeva i seguenti commi:

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Crediamo davvero stavolta dobbiate fare un passo indietro e ammettere che ci sono delle sviste importanti e forse sarebbe meglio rimandare l'approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

nell'art 22 addirittura riducete la possibilità di intervento da 15 a 10 minuti. Proseguite nell'intento di ridurre al minimo la partecipazione delle opposizioni e usate frasi come "La parola è concessa dal Sindaco ai Consiglieri". Il Sindaco non concede proprio nulla, il "Sindaco DA la Parola", non "LA concede.

Vi faccio notare inoltre che le Comunicazioni Urgenti non possono essere effettuate solo dal Sindaco ma tutti i Consiglieri Comunali hanno diritto di sottoporre al Consiglio Comunale comunicazioni urgenti in merito a fatti che sono di interesse del Consiglio.

Vorrei cortesemente che ci spiegaste il comma 4 dell'art 28, "E' facoltà del Sindaco trattare anche le interrogazioni cui venga richiesta la risposta scritta alla prima seduta utile del Consiglio Comunale". Come può essere facoltà del Sindaco se l'Interrogazione è materia di competenza del Consiglio.

Al comma 8 dello stesso articolo ci informate che l'Interrogazione o l'Interpellanza hanno carattere informativo e non danno luogo a discussione. Non vedo come un Consigliere Comunale che Interroga o Interpella, non possa discutere su quello che ha appena chiesto.

Passiamo poi all'art 33 da voi proposto.

Qui se un Consigliere volesse avere ben chiaro le modalità generali e specifiche di voto in Consiglio Comunale, avrà sicuramente difficoltà a capire con precisione.

Non capiamo perché non avete lasciato, almeno in questa parte, il Regolamento invariato visto che era ben dettagliato e aiutava sicuramente i Consiglieri a svolgere meglio il proprio mandato.

Avete eliminato tutto il capitolo IV delle commissioni consiliari permanenti, art. 10, 11, 12, 13 e 14.

Avete eliminato l'art 34 sulle "Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali"

Avete eliminato l'art 35 sulle "Funzioni Rappresentative".

Avete eliminato insomma tutto quello che vi infastidiva.


Nessuno degli articoli che avete provveduto a eliminare era superfluo perché serviva a fare chiarezza su elementi essenziali per il buon funzionamento del Consiglio Comunale.

Tra l'altro vi chiediamo di disporre nel sommario le pagine di riferimento all'articolo, per agevolare il lettore nella comprensione del testo.

Per tutto quanto espresso precedentemente vi chiediamo di rinviare la modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale perché troppo sommario in diversi articoli, i quali non esplicano in modo chiaro l'argomento che trattano e perché, a nostro avviso, le modifiche da voi apportate limitano di molto l'attività delle Opposizioni Consiliari, soprattutto rispetto al Regolamento che state andando a modificare.

In Alternativa esprimiamo voto Contrario e ci riserviamo di far pervenire le nostre osservazioni in merito al nuovo Regolamento alla sedi competenti

Capo gruppo Opposizione **Gianluca Cannas**
Consigliere Opposizione **Pierpaolo Cocco**
Consigliere Opposizione **Sergio Sergi**





COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. -----

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

ARTICOLO 2- DIFFUSIONE

TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI - DECADENZA

ARTICOLO 3- ACCESSO AGLI ATTI

ARTICOLO 4- RESPONSABILITÀ PER LA VISIONE DEGLI ATTI

ARTICOLO 5- DIRITTO DI INIZIATIVA

ARTICOLO 6 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLE DELIBERAZIONI

ARTICOLO 7 - DECADENZA DALLA CARICA

TITOLO III- ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 9 - GRUPPI CONSIGLIARI

ARTICOLO 10 - SESSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 11- LUOGO DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 13- DEPOSITO DEGLI ATTI

ARTICOLO 14- PRESIDENZA

ARTICOLO 15- PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

ARTICOLO 16- ORDINE DURANTE LE SEDUTE

ARTICOLO 17 - APERTURA DELLE SEDUTE E NUMERO LEGALE

ARTICOLO 18- MANCANZA DEL NUMERO LEGALE NEL CORSO DI UNA SEDUTA

ARTICOLO 19- SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ARTICOLO 20 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO

ARTICOLO 21 NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE

ARTICOLO 22- INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 23- MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

ARTICOLO 24- ORDINE NELLA DISCUSSIONE

ARTICOLO 25- RICHIAMO DI UN CONSIGLIERE E SOSPENSIONE DELLA SEDUTA

ARTICOLO 26 - INTERVENTI ESTERNI

ARTICOLO 27 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE .

ARTICOLO 28- SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ARTICOLO 29- MOZIONI

ARTICOLO 30 - EMENDAMENTI

ARTICOLO 31 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 32- VOTAZIONI: ADEMPIMENTI E VALIDITÀ

ARTICOLO 33- VOTAZIONI: MODALITÀ DI VOTO

ARTICOLO 34- AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA

ARTICOLO 35- VERBALI

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36- ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:
 - I diritti e doveri dei consiglieri comunali;
 - L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 2 - DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Suelli nella apposita sezione dedicata ai Regolamenti.
2. Una copia viene depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri durante le sedute.
3. Copia dello stesso è consegnata ai consiglieri neo eletti.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI - DECADENZA

ARTICOLO 3 - ACCESSO AGLI ATTI

1. I consiglieri comunali nell'esercizio del loro mandato hanno diritto di prendere visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonché degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi e di assumere le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato; essi esercitano tale diritto mediante presentazione di richiesta, anche verbale, che deve essere evasa dagli uffici senza ritardi ingiustificati.
2. La richiesta di accesso agli atti dal parte del consigliere comunale non può essere volta al mero controllo dell'operato degli uffici comunali e non può comportare la predisposizione di nuovi documenti da parte degli uffici.
3. I consiglieri comunali hanno altresì diritto di accesso mediante richieste di copie. Essi esercitano tale diritto mediante richiesta scritta con semplice menzione che la documentazione viene richiesta nell'espletamento del loro mandato.
4. Qualora la richiesta di accesso da parte di un Consigliere comporti la riproduzione fotostatica di documenti o atti, la stessa deve essere soddisfatta, compatibilmente con le esigenze di lavoro, nel più breve tempo possibile. Solo eccezionalmente l'accesso può essere differito, per motivate ragioni organizzative o di difficoltà di reperimento della documentazione.
5. La consegna delle copie, o la loro trasmissione telematica, qualora si tratti un numero considerevole di pagine (superiore a 20) può avvenire anche in più tempistiche, al fine di soddisfare nel più breve tempo possibile la richiesta dei consiglieri senza però eccessivi rallentamenti nell'attività amministrativa.
6. I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi diritto.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILITÀ PER LA VISIONE DEGLI ATTI

1. Il Consigliere Comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha ricevuti, fermo restando che la visione non può avvenire al di fuori del palazzo comunale.

2. Le copie vengono predisposte su apposita carta riportante la scritta “copia rilasciata ai consiglieri per l'espletamento del mandato ex art. 43 TUEL” apposta trasversalmente su tutta la diagonale della pagina. Egli sarà ritenuto responsabile qualora faccia un uso diverso della copia dell'atto, da quello inerente il proprio mandato.

ARTICOLO 5 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa sulle questioni relative all'attività del comune. Esercitano tale diritto mediante:

- La presentazione di proposte di deliberazioni concernenti attribuzioni consiliari;
- La presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Al fine di poter essere sottoposti ai pareri di regolarità tecnica/contabile gli emendamenti devono pervenire entro 2 giorni lavorativi dalla data fissata per l'adunanza.

2. La presentazione, singolarmente o collettivamente, di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

ARTICOLO 6 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLE DELIBERAZIONI

1. Il sindaco e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa a termini di legge il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato con le forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. I consiglieri decadono dalla carica per ingiustificate assenze a tre sedute consecutive o a complessive cinque nel corso dell'anno, salvo che le stesse abbiano oggettiva giustificazione.

3. Il consigliere comunale deve giustificare la propria assenza mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente del Consiglio il quale è tenuto a darne comunicazione al Consiglio medesimo.

4. Qualora un consigliere comunale sia rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, il Presidente lo invita a presentare per iscritto le ragioni dell'assenza entro il termine di 10 giorni e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.

5. Il Consiglio Comunale, sentite le giustificazioni addotte dal consigliere, può deliberare a maggioranza dei suoi componenti la decadenza. Costituiscono assenze per giustificato motivo, ai sensi del precedente comma, quelle determinatesi per comprovate motivazioni di carattere medico sanitario o per gravi motivi di famiglia o lavorativi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.

ARTICOLO 9 - GRUPPI CONSIGLIARI

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri. Nel caso, però, che una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.
3. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare; qualora un Consigliere decida altrimenti deve comunicare entro tre giorni dalla prima seduta a quale Gruppo vuole appartenere.
4. Qualora non si eserciti la facoltà di cui al comma 1 o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta comunale che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ARTICOLO 10 - SESSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Al fine della convocazione sono da considerarsi ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione e al rendiconto.
2. Sono straordinarie le sessioni per la discussione di argomenti diversi da quelli indicati nel precedente comma.

ARTICOLO 11 - LUOGO DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sala Consiliare situata nell'edificio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana.

ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri.
2. L'avviso scritto deve essere trasmesso a ciascun Consigliere alla pec istituzionale attribuita a ciascun consigliere comunale.
3. Nelle more della individuale attribuzione della pec istituzionale l'avviso scritto deve essere trasmesso al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica fornito dal consigliere stesso. L'avviso può essere consegnato anche "brevi manu" presso il palazzo comunale.
4. L'avviso di convocazione, da pubblicarsi all'Albo Pretorio nello stesso giorno della trasmissione degli avvisi, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza con la specificazione dell'ordine del giorno della seduta. Deve inoltre essere indicato se la riunione si terrà in prima o seconda convocazione.
5. L'avviso deve essere trasmesso o consegnato:
 - a) per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b) per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima della riunione.
6. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna mentre si computa quello della seduta. Della programmata seduta di consiglio Comunale deve essere data comunicazione alla Polizia Locale e alla stazione dei Carabinieri.

7. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per la cittadinanza.
8. Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è differita all'adunanza successiva.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
10. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa. La richiesta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo, sulle quali dovranno essere espressi i pareri di legge.

ARTICOLO 13 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e dagli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere messe a disposizione dei consiglieri dal giorno della consegna dell'avviso di convocazione.
2. La consultazione potrà avvenire nell'orario d'ufficio.
3. Per comprovati motivi la documentazione istruttoria potrà essere integrata sino a 24 ore prima della seduta.

ARTICOLO 14 - PRESIDENZA

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vice sindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza. In caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.

ARTICOLO 15 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma
3. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
6. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
7. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
8. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, i responsabili di servizio od altro dipendente comandato vincolati al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 16 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi o essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri, se non per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.
2. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, deve tenere un comportamento corretto e non arrecare disturbo ai lavori del Consiglio Comunale, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala riservata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra dell'opera della polizia locale o dei Carabinieri.
4. Quando da parte di persone che assistano all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.
5. Qualora nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli può abbandonare il seggio e dichiarare sospesa la seduta fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta.
6. Il Consiglio dovrà quindi essere riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

ARTICOLO 17 - APERTURA DELLE SEDUTE E NUMERO LEGALE

1. All'ora fissata per la convocazione, il Presidente, constata il numero legale, dichiara aperta la seduta e, se tra gli argomenti all'ordine del giorno ve ne siano che debbano essere approvati a votazione segreta, designa fra i consiglieri presenti tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
5. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro dei Consiglieri assegnati.
6. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
7. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ARTICOLO 18 - MANCANZA DEL NUMERO LEGALE NEL CORSO DI UNA SEDUTA

1. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione.
2. I consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello prescritto, avverte il Presidente il quale sospende per cinque minuti la seduta e fa richiamare in aula i Consiglieri. Il Presidente fa ripetere l'appello e qualora dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto, dichiara deserta l'adunanza per gli argomenti rimasti da trattare.

ARTICOLO 19 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

2. Tuttavia tanto il Presidente, quanto un Consigliere, possono proporre l'inversione dell'ordine del giorno esponendone i motivi. La proposta viene messa ai voti e si ritiene accolta se riporta la maggioranza dei voti.

Nessun argomento può essere trattato in seduta se non iscritto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 20 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO

1. Per le comunicazioni del Sindaco è esclusa la preventiva iscrizione all'ordine del giorno e le stesse hanno luogo all'apertura della seduta. Esse non danno luogo né a discussione, né a voto. Possono tuttavia essere riportate a verbale su richiesta del Sindaco.

ARTICOLO 21 - NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE

1. La discussione è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto della proposta.

2. Il Presidente può illustrare direttamente la proposta o invitare l'Assessore competente o il Consigliere proponente o il relatore speciale a illustrare nel dettaglio il punto all'ordine del giorno.

3. Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

4. Terminata la discussione il Presidente potrà concedere la parola solo per le dichiarazioni di voto prima di mettere in votazione la proposta.

5. La parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

6. Non potranno essere concessi ulteriori interventi dopo la dichiarazione di voto.

ARTICOLO 22 - INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1. La parola è concessa dal Sindaco ai consiglieri per turno, secondo l'ordine in cui ne facciano richiesta.

2. Il Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.

3. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.

4. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere può prendere la parola per 10 minuti e un eventuale secondo intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 5 minuti.

5. Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti in un massimo di 5 minuti.

6. Qualora il Consigliere desideri che il proprio intervento venga riportato integralmente a verbale deve darne comunicazione al segretario verbalizzante, procedendo quindi a dettare lo stesso o a consegnarne copia scritta al segretario prima dell'inizio dell'intervento, al fine di garantirne la corrispondenza con quanto dichiarato.

ARTICOLO 23 - MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni

2. In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per fatto personale, indicando in che consista il fatto stesso. Per fatto personale si intende l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso decide il Consiglio per alzata di mano.

3. L'intervento per fatto personale non può avere una durata superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 24 - ORDINE NELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente dirige la discussione, può prendere la parola, anche interrompendo il Consigliere che parla, se lo ritiene necessario per mantenere o ridurre pacata e regolare la discussione. Nessun Consigliere può essere interrotto quando parla, salvo che dal Presidente ed esclusivamente per un richiamo al presente Regolamento.

ARTICOLO 25 - RICHIAMO DI UN CONSIGLIERE E SOSPENSIONE DELLA SEDUTA

1. Il Presidente può richiamare all'argomento in discussione l'oratore che se ne discostasse e ammonire quello che offendesse colleghi o turbasse l'ordine della seduta.

2. Ove il richiamo o l'ammonizione fossero risultati vani per due volte, il Presidente potrà togliere la parola all'oratore.

3. In caso di eccezionale gravità è in facoltà del Presidente sospendere la seduta per un dato tempo o scioglierla.

ARTICOLO 26 - INTERVENTI ESTERNI

1. Il Presidente può invitare i Responsabili di Servizio a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.

ARTICOLO 27 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, di avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o di conoscere le risoluzioni che l'amministrazione abbia preso o intenda prendere circa questioni determinate.

2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, i criteri e gli intendimenti i base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.

ARTICOLO 28 - SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda tramite il Sindaco. L'interrogazione o l'interpellanza deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Il Presidente metterà in trattazione le interrogazioni o le interpellanze pervenute al protocollo entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio comunale.

2. Qualora sia richiesta risposta scritta, questa deve essere fornita, ai sensi dell'art. 39 TUEL, entro i successivi trenta giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

4. E' facoltà del Sindaco trattare anche le interrogazioni cui venga richiesta la risposta scritta alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

5. Le risposte alle interrogazioni o interpellanze vengono date dal sindaco o, su incarico di questi, da un assessore, all'inizio della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

6. Il testo delle interrogazioni o interpellanze viene letto dall'interrogante o dal primo dei firmatari.

7. Alla risposta del sindaco o dell'Assessore, l'interrogante o interpellante o il primo dei firmatari, può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.

8. L'interrogazione o interpellanza, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione.

9. L'assenza dell'interrogante o dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione o interpellanza.
10. L'interrogazione può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari.
11. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato, ne dà diretta lettura al Consiglio.
12. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante.

ARTICOLO 29 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri, e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Il Presidente metterà in trattazione le mozioni pervenute entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Nel caso la mozione sia stata sottoscritta da più consiglieri deve essere illustrata dal primo firmatario, salvo che tra gli stessi non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo e il Sindaco o un Assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica che deve essere contenuta in non più di cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 30 - EMENDAMENTI

1. Sono considerati emendamenti le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate. Al fine dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile devono essere presentati almeno 2 giorni prima della data stabilita per la seduta del Consiglio Comunale.
2. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi.
3. Il Presidente ha facoltà di rifiutare l'accettazione di emendamenti evidentemente estranei agli oggetti in discussione.
4. Non possono essere sottoposti a votazione gli emendamenti comportanti integrazioni o modificazioni ai testi delle proposte di deliberazioni che, richiedendo la verifica della loro regolarità tecnica o contabile, non siano muniti dei pareri dei responsabili dei servizi interessati prescritti dalla legge.
5. Su tutti gli emendamenti presentati ad una stessa proposta si svolge un'unica discussione.
6. Nessun Consigliere può intervenire più di una volta in relazione allo stesso emendamento e per non più di 5 minuti.
7. Gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Sono posti in votazione, nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi.
8. Il testo definitivo della proposta di deliberazione, risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, è votato successivamente nella sua globalità.

ARTICOLO 31 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONI DI VOTO

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi siano più richieste di intervento.
2. Chiusa la discussione si procede alle eventuali dichiarazioni di voto e alle votazioni.
3. Ogni Consigliere può esprimere la propria dichiarazione di voto parlando per non più di 5 minuti.

4. Iniziata la votazione non è più concessa la parola sull'argomento.

ARTICOLO 32 - VOTAZIONI: ADEMPIMENTI E VALIDITÀ

1. Il Presidente, prima di procedere alle votazioni, verifica la presenza del numero legale.
2. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei contrari fatta salva l'ipotesi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva. Il Consiglio può, ove ritenga l'urgenza, deliberare la ripetizione della votazione seduta stante.
4. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ARTICOLO 33 - VOTAZIONI: MODALITÀ DI VOTO

1. Le votazioni, di norma, hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale si fa col chiamare successivamente per ordine alfabetico i Consiglieri presenti a dichiarare a voce alta, ed in risposta al loro nome, con un sì o con un no, secondo che intendono approvare o non approvare la proposta.
3. La votazione avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge (o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri assegnati).
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.
5. Nelle elezioni o nelle indicazioni di nomi il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità delle votazioni.
6. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengano segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
7. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati.
8. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente.

ARTICOLO 34 - AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA

1. Nel caso in cui non sia concluso nella stessa seduta l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno il Presidente dispone l'aggiornamento ad altra data della seduta per concludere l'esame degli argomenti; di ciò dovrà essere data comunicazione scritta ai Consiglieri assenti al momento della sospensione.
2. Il Presidente potrà altresì aggiungere ulteriori nuovi argomenti all'ordine del giorno della seduta sospesa, fermo restando il rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento per le convocazioni ordinarie o d'urgenza, limitatamente ai nuovi punti iscritti.

ARTICOLO 35 - VERBALI

1. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale. Nel verbale devono essere indicati:
 - a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) le modalità osservate per la convocazione;
 - c) i Consiglieri presenti e quelli assenti;
 - d) l'oggetto della deliberazione;
 - e) i Consiglieri intervenuti nella discussione;

f) il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;

g) il nome degli eventuali consiglieri scrutatori;

h) il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

2. Gli interventi dei Consiglieri sono riportati a verbale sinteticamente e limitatamente ai concetti espressi riguardanti l'argomento in discussione salvo i casi in cui i consiglieri abbiano espresso la volontà di riportare integralmente l'intervento a verbale. In questo caso deve farne esplicita richiesta al segretario verbalizzante, procedendo quindi a dettare lo stesso o a consegnarne copia scritta al segretario prima dell'inizio dell'intervento, al fine di poter verificare la corrispondenza tra l'intervento scritto e orale.

3. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.

4. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

5. Il Segretario ha facoltà di predisporre altresì un verbale della seduta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare *"in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*;
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- il D.Lgs. 267/2000 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e in particolare:
 - art. 7 comma 1 - Regolamenti *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."*;
 - art. 38 comma 2 *"Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia."*;

PREMESSO CHE:

- il regolamento del consiglio comunale è lo strumento normativo attraverso il quale l'organo assembleare stabilisce le regole del suo funzionamento, comprese le modalità di convocazione, insediamento e quorum;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27.11.2006 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.06.2019 sono state apportate delle modifiche all'articolo 40 del suddetto regolamento in relazione alla convocazione mediante utilizzo di posta elettronica certificata per rispondere ai principi di dematerializzazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

VALUTATO di adeguare la disciplina normativa in parola all'evoluzione temporale e tecnologica intervenuta rispetto ai tempi di origine del Regolamento attualmente in vigore, per disporre di uno strumento normativo che consenta una migliore efficienza tecnico-gestionale e politico-amministrativa;

DATO ATTO CHE appare opportuno pertanto procedere con l'approvazione di un regolamento aggiornato alla normativa vigente;

VISTA l'elaborazione del nuovo testo di Regolamento elaborato dall'ufficio amministrativo, rimesso, al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario generale per l'apporto tecnico-giuridico di competenza;

ESAMINATA la proposta di Regolamento come sopra elaborato, composto di n. 36 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

RICHIAMATO inoltre l' art. 43 comma 5 secondo il quale le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame e con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti e accertata l'avvenuta comunicazione e trasmissione della bozza di regolamento;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 3, comma 2, della Legge n. 241/1990;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione

DELIBERA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di approvare, sulla base dei principi e delle motivazioni espresse in premessa, il nuovo "**Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale**", composto di n. 36 articoli ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) Di dare atto che il Regolamento approvato entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della pubblicazione all'albo pretorio, dopo la conseguita esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 67 – 3° comma del vigente Statuto comunale;

3) Di abrogare il previgente per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n 78 del 27.11.2006 e ss.mm.ii – a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare come sopra approvata.



COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

SETTORE AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 19/02/2021

OGGETTO:

Approvazione regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SI ESPRIME PARERE **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Suelli, 05/03/2021

FIRMATO
IL RESPONSABILE

FRAU ANDREINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. -----

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

ARTICOLO 2- DIFFUSIONE

TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI - DECADENZA

ARTICOLO 3- ACCESSO AGLI ATTI

ARTICOLO 4- RESPONSABILITÀ PER LA VISIONE DEGLI ATTI

ARTICOLO 5- DIRITTO DI INIZIATIVA

ARTICOLO 6 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLE DELIBERAZIONI

ARTICOLO 7 - DECADENZA DALLA CARICA

TITOLO III- ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 9 - GRUPPI CONSIGLIARI

ARTICOLO 10 - SESSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 11- LUOGO DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 13- DEPOSITO DEGLI ATTI

ARTICOLO 14- PRESIDENZA

ARTICOLO 15- PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

ARTICOLO 16- ORDINE DURANTE LE SEDUTE

ARTICOLO 17 - APERTURA DELLE SEDUTE E NUMERO LEGALE

ARTICOLO 18- MANCANZA DEL NUMERO LEGALE NEL CORSO DI UNA SEDUTA

ARTICOLO 19- SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ARTICOLO 20 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO

ARTICOLO 21 NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE

ARTICOLO 22- INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 23- MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

ARTICOLO 24- ORDINE NELLA DISCUSSIONE

ARTICOLO 25- RICHIAMO DI UN CONSIGLIERE E SOSPENSIONE DELLA SEDUTA

ARTICOLO 26 - INTERVENTI ESTERNI

ARTICOLO 27 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE .

ARTICOLO 28- SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ARTICOLO 29- MOZIONI

ARTICOLO 30 - EMENDAMENTI

ARTICOLO 31 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 32- VOTAZIONI: ADEMPIMENTI E VALIDITÀ

ARTICOLO 33- VOTAZIONI: MODALITÀ DI VOTO

ARTICOLO 34- AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA

ARTICOLO 35- VERBALI

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36- ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:
 - I diritti e doveri dei consiglieri comunali;
 - L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 2 - DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Suelli nella apposita sezione dedicata ai Regolamenti.
2. Una copia viene depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri durante le sedute.
3. Copia dello stesso è consegnata ai consiglieri neo eletti.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI - DECADENZA

ARTICOLO 3 - ACCESSO AGLI ATTI

1. I consiglieri comunali nell'esercizio del loro mandato hanno diritto di prendere visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonché degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi e di assumere le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato; essi esercitano tale diritto mediante presentazione di richiesta, anche verbale, che deve essere evasa dagli uffici senza ritardi ingiustificati.
2. La richiesta di accesso agli atti dal parte del consigliere comunale non può essere volta al mero controllo dell'operato degli uffici comunali e non può comportare la predisposizione di nuovi documenti da parte degli uffici.
3. I consiglieri comunali hanno altresì diritto di accesso mediante richieste di copie. Essi esercitano tale diritto mediante richiesta scritta con semplice menzione che la documentazione viene richiesta nell'espletamento del loro mandato.
4. Qualora la richiesta di accesso da parte di un Consigliere comporti la riproduzione fotostatica di documenti o atti, la stessa deve essere soddisfatta, compatibilmente con le esigenze di lavoro, nel più breve tempo possibile. Solo eccezionalmente l'accesso può essere differito, per motivate ragioni organizzative o di difficoltà di reperimento della documentazione.
5. La consegna delle copie, o la loro trasmissione telematica, qualora si tratti un numero considerevole di pagine (superiore a 20) può avvenire anche in più tempistiche, al fine di soddisfare nel più breve tempo possibile la richiesta dei consiglieri senza però eccessivi rallentamenti nell'attività amministrativa.
6. I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi diritto.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILITÀ PER LA VISIONE DEGLI ATTI

1. Il Consigliere Comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha ricevuti, fermo restando che la visione non può avvenire al di fuori del palazzo comunale.

2. Le copie vengono predisposte su apposita carta riportante la scritta “copia rilasciata ai consiglieri per l'espletamento del mandato ex art. 43 TUEL” apposta trasversalmente su tutta la diagonale della pagina. Egli sarà ritenuto responsabile qualora faccia un uso diverso della copia dell'atto, da quello inerente il proprio mandato.

ARTICOLO 5 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa sulle questioni relative all'attività del comune. Esercitano tale diritto mediante:

- La presentazione di proposte di deliberazioni concernenti attribuzioni consiliari;
- La presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Al fine di poter essere sottoposti ai pareri di regolarità tecnica/contabile gli emendamenti devono pervenire entro 2 giorni lavorativi dalla data fissata per l'adunanza.

2. La presentazione, singolarmente o collettivamente, di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

ARTICOLO 6 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLE DELIBERAZIONI

1. Il sindaco e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa a termini di legge il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato con le forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. I consiglieri decadono dalla carica per ingiustificate assenze a tre sedute consecutive o a complessive cinque nel corso dell'anno, salvo che le stesse abbiano oggettiva giustificazione.

3. Il consigliere comunale deve giustificare la propria assenza mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente del Consiglio il quale è tenuto a darne comunicazione al Consiglio medesimo.

4. Qualora un consigliere comunale sia rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, il Presidente lo invita a presentare per iscritto le ragioni dell'assenza entro il termine di 10 giorni e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.

5. Il Consiglio Comunale, sentite le giustificazioni addotte dal consigliere, può deliberare a maggioranza dei suoi componenti la decadenza. Costituiscono assenze per giustificato motivo, ai sensi del precedente comma, quelle determinatesi per comprovate motivazioni di carattere medico sanitario o per gravi motivi di famiglia o lavorativi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.

ARTICOLO 9 - GRUPPI CONSIGLIARI

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri. Nel caso, però, che una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.
3. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare; qualora un Consigliere decida altrimenti deve comunicare entro tre giorni dalla prima seduta a quale Gruppo vuole appartenere.
4. Qualora non si eserciti la facoltà di cui al comma 1 o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta comunale che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ARTICOLO 10 - SESSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Al fine della convocazione sono da considerarsi ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione e al rendiconto.
2. Sono straordinarie le sessioni per la discussione di argomenti diversi da quelli indicati nel precedente comma.

ARTICOLO 11 - LUOGO DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sala Consiliare situata nell'edificio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana.

ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri.
2. L'avviso scritto deve essere trasmesso a ciascun Consigliere alla pec istituzionale attribuita a ciascun consigliere comunale.
3. Nelle more della individuale attribuzione della pec istituzionale l'avviso scritto deve essere trasmesso al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica fornito dal consigliere stesso. L'avviso può essere consegnato anche "brevi manu" presso il palazzo comunale.
4. L'avviso di convocazione, da pubblicarsi all'Albo Pretorio nello stesso giorno della trasmissione degli avvisi, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza con la specificazione dell'ordine del giorno della seduta. Deve inoltre essere indicato se la riunione si terrà in prima o seconda convocazione.
5. L'avviso deve essere trasmesso o consegnato:
 - a) per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b) per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima della riunione.
6. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna mentre si computa quello della seduta. Della programmata seduta di consiglio Comunale deve essere data comunicazione alla Polizia Locale e alla stazione dei Carabinieri.

7. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per la cittadinanza.
8. Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è differita all'adunanza successiva.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
10. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa. La richiesta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo, sulle quali dovranno essere espressi i pareri di legge.

ARTICOLO 13 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e dagli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere messe a disposizione dei consiglieri dal giorno della consegna dell'avviso di convocazione.
2. La consultazione potrà avvenire nell'orario d'ufficio.
3. Per comprovati motivi la documentazione istruttoria potrà essere integrata sino a 24 ore prima della seduta.

ARTICOLO 14 - PRESIDENZA

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vice sindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza. In caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.

ARTICOLO 15 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma
3. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
6. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
7. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
8. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, i responsabili di servizio od altro dipendente comandato vincolati al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 16 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi o essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri, se non per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.
2. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, deve tenere un comportamento corretto e non arrecare disturbo ai lavori del Consiglio Comunale, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala riservata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra dell'opera della polizia locale o dei Carabinieri.
4. Quando da parte di persone che assistano all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.
5. Qualora nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli può abbandonare il seggio e dichiarare sospesa la seduta fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta.
6. Il Consiglio dovrà quindi essere riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

ARTICOLO 17 - APERTURA DELLE SEDUTE E NUMERO LEGALE

1. All'ora fissata per la convocazione, il Presidente, constata il numero legale, dichiara aperta la seduta e, se tra gli argomenti all'ordine del giorno ve ne siano che debbano essere approvati a votazione segreta, designa fra i consiglieri presenti tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
5. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro dei Consiglieri assegnati.
6. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
7. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ARTICOLO 18 - MANCANZA DEL NUMERO LEGALE NEL CORSO DI UNA SEDUTA

1. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione.
2. I consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello prescritto, avverte il Presidente il quale sospende per cinque minuti la seduta e fa richiamare in aula i Consiglieri. Il Presidente fa ripetere l'appello e qualora dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto, dichiara deserta l'adunanza per gli argomenti rimasti da trattare.

ARTICOLO 19 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

2. Tuttavia tanto il Presidente, quanto un Consigliere, possono proporre l'inversione dell'ordine del giorno esponendone i motivi. La proposta viene messa ai voti e si ritiene accolta se riporta la maggioranza dei voti.

Nessun argomento può essere trattato in seduta se non iscritto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 20 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO

1. Per le comunicazioni del Sindaco è esclusa la preventiva iscrizione all'ordine del giorno e le stesse hanno luogo all'apertura della seduta. Esse non danno luogo né a discussione, né a voto. Possono tuttavia essere riportate a verbale su richiesta del Sindaco.

ARTICOLO 21 - NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE

1. La discussione è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto della proposta.

2. Il Presidente può illustrare direttamente la proposta o invitare l'Assessore competente o il Consigliere proponente o il relatore speciale a illustrare nel dettaglio il punto all'ordine del giorno.

3. Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

4. Terminata la discussione il Presidente potrà concedere la parola solo per le dichiarazioni di voto prima di mettere in votazione la proposta.

5. La parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

6. Non potranno essere concessi ulteriori interventi dopo la dichiarazione di voto.

ARTICOLO 22 - INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1. La parola è concessa dal Sindaco ai consiglieri per turno, secondo l'ordine in cui ne facciano richiesta.

2. Il Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.

3. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.

4. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere può prendere la parola per 10 minuti e un eventuale secondo intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 5 minuti.

5. Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti in un massimo di 5 minuti.

6. Qualora il Consigliere desideri che il proprio intervento venga riportato integralmente a verbale deve darne comunicazione al segretario verbalizzante, procedendo quindi a dettare lo stesso o a consegnarne copia scritta al segretario prima dell'inizio dell'intervento, al fine di garantirne la corrispondenza con quanto dichiarato.

ARTICOLO 23 - MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni

2. In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per fatto personale, indicando in che consista il fatto stesso. Per fatto personale si intende l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso decide il Consiglio per alzata di mano.

3. L'intervento per fatto personale non può avere una durata superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 24 - ORDINE NELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente dirige la discussione, può prendere la parola, anche interrompendo il Consigliere che parla, se lo ritiene necessario per mantenere o ridurre pacata e regolare la discussione. Nessun Consigliere può essere interrotto quando parla, salvo che dal Presidente ed esclusivamente per un richiamo al presente Regolamento.

ARTICOLO 25 - RICHIAMO DI UN CONSIGLIERE E SOSPENSIONE DELLA SEDUTA

1. Il Presidente può richiamare all'argomento in discussione l'oratore che se ne discostasse e ammonire quello che offendesse colleghi o turbasse l'ordine della seduta.

2. Ove il richiamo o l'ammonizione fossero risultati vani per due volte, il Presidente potrà togliere la parola all'oratore.

3. In caso di eccezionale gravità è in facoltà del Presidente sospendere la seduta per un dato tempo o scioglierla.

ARTICOLO 26 - INTERVENTI ESTERNI

1. Il Presidente può invitare i Responsabili di Servizio a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.

ARTICOLO 27 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, di avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o di conoscere le risoluzioni che l'amministrazione abbia preso o intenda prendere circa questioni determinate.

2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, i criteri e gli intendimenti i base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.

ARTICOLO 28 - SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda tramite il Sindaco. L'interrogazione o l'interpellanza deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Il Presidente metterà in trattazione le interrogazioni o le interpellanze pervenute al protocollo entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio comunale.

2. Qualora sia richiesta risposta scritta, questa deve essere fornita, ai sensi dell'art. 39 TUEL, entro i successivi trenta giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

4. E' facoltà del Sindaco trattare anche le interrogazioni cui venga richiesta la risposta scritta alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

5. Le risposte alle interrogazioni o interpellanze vengono date dal sindaco o, su incarico di questi, da un assessore, all'inizio della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

6. Il testo delle interrogazioni o interpellanze viene letto dall'interrogante o dal primo dei firmatari.

7. Alla risposta del sindaco o dell'Assessore, l'interrogante o interpellante o il primo dei firmatari, può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.

8. L'interrogazione o interpellanza, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione.

9. L'assenza dell'interrogante o dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione o interpellanza.
10. L'interrogazione può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari.
11. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato, ne dà diretta lettura al Consiglio.
12. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante.

ARTICOLO 29 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri, e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Il Presidente metterà in trattazione le mozioni pervenute entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Nel caso la mozione sia stata sottoscritta da più consiglieri deve essere illustrata dal primo firmatario, salvo che tra gli stessi non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo e il Sindaco o un Assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica che deve essere contenuta in non più di cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 30 - EMENDAMENTI

1. Sono considerati emendamenti le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate. Al fine dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile devono essere presentati almeno 2 giorni prima della data stabilita per la seduta del Consiglio Comunale.
2. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi.
3. Il Presidente ha facoltà di rifiutare l'accettazione di emendamenti evidentemente estranei agli oggetti in discussione.
4. Non possono essere sottoposti a votazione gli emendamenti comportanti integrazioni o modificazioni ai testi delle proposte di deliberazioni che, richiedendo la verifica della loro regolarità tecnica o contabile, non siano muniti dei pareri dei responsabili dei servizi interessati prescritti dalla legge.
5. Su tutti gli emendamenti presentati ad una stessa proposta si svolge un'unica discussione.
6. Nessun Consigliere può intervenire più di una volta in relazione allo stesso emendamento e per non più di 5 minuti.
7. Gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Sono posti in votazione, nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi.
8. Il testo definitivo della proposta di deliberazione, risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, è votato successivamente nella sua globalità.

ARTICOLO 31 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONI DI VOTO

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi siano più richieste di intervento.
2. Chiusa la discussione si procede alle eventuali dichiarazioni di voto e alle votazioni.
3. Ogni Consigliere può esprimere la propria dichiarazione di voto parlando per non più di 5 minuti.

4. Iniziata la votazione non è più concessa la parola sull'argomento.

ARTICOLO 32 - VOTAZIONI: ADEMPIMENTI E VALIDITÀ

1. Il Presidente, prima di procedere alle votazioni, verifica la presenza del numero legale.
2. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei contrari fatta salva l'ipotesi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva. Il Consiglio può, ove ritenga l'urgenza, deliberare la ripetizione della votazione seduta stante.
4. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ARTICOLO 33 - VOTAZIONI: MODALITÀ DI VOTO

1. Le votazioni, di norma, hanno luogo a scrutinio palese, peralzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale si fa col chiamare successivamente per ordine alfabetico i Consiglieri presenti a dichiarare a voce alta, ed in risposta al loro nome, con un sì o con un no, secondo che intendono approvare o non approvare la proposta.
3. La votazione avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge (o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri assegnati).
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.
5. Nelle elezioni o nelle indicazioni di nomi il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità delle votazioni.
6. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengano segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
7. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati.
8. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente.

ARTICOLO 34 - AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA

1. Nel caso in cui non sia concluso nella stessa seduta l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno il Presidente dispone l'aggiornamento ad altra data della seduta per concludere l'esame degli argomenti; di ciò dovrà essere data comunicazione scritta ai Consiglieri assenti al momento della sospensione.
2. Il Presidente potrà altresì aggiungere ulteriori nuovi argomenti all'ordine del giorno della seduta sospesa, fermo restando il rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento per le convocazioni ordinarie o d'urgenza, limitatamente ai nuovi punti iscritti.

ARTICOLO 35 - VERBALI

1. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale. Nel verbale devono essere indicati:
 - a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) le modalità osservate per la convocazione;
 - c) i Consiglieri presenti e quelli assenti;
 - d) l'oggetto della deliberazione;
 - e) i Consiglieri intervenuti nella discussione;

- f) il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - g) il nome degli eventuali consiglieri scrutatori;
 - h) il numero delle schede bianche e delle schede nulle.
2. Gli interventi dei Consiglieri sono riportati a verbale sinteticamente e limitatamente ai concetti espressi riguardanti l'argomento in discussione salvo i casi in cui i consiglieri abbiano espresso la volontà di riportare integralmente l'intervento a verbale. In questo caso deve farne esplicita richiesta al segretario verbalizzante, procedendo quindi a dettare lo stesso o a consegnarne copia scritta al segretario prima dell'inizio dell'intervento, al fine di poter verificare la corrispondenza tra l'intervento scritto e orale.
3. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
4. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
5. Il Segretario ha facoltà di predisporre altresì un verbale della seduta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Suelli, 05.03.2021

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

OGGETTO: CONSIDERAZIONE SULLA BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si è ricevuta in data odierna tramite pec il documento con prot. 1436/2021 con allegata la bozza del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si ravvisano numerose carenze e vuoti di legge rispetto al Regolamento in vigore, allo Statuto, al D. Lgs 267/2000 e alla Costituzione.

Si fa nota per il mantenimento del Titolo I Capo I dell'attuale Regolamento, in quanto la bozza inviata difetta delle finalità specifiche di cui il Regolamento, mai citando, se non come semplice TUEL, il T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto Comunale attualmente in vigore.

Si ritiene che del Titolo I Capo I, deleto in molte parti dal nuovo Regolamento sia di assoluta importanza per garantire la democraticità nel Comune di Suelli l'art. 2 «Interpretazione del regolamento», su cui si suggerisce, per evitare la discrezionalità dell'eventuale Sindaco pro tempore, di modificare l'art. 1 e di dare direttamente incarico al Segretario Comunale, su richiesta del Consigliere, dell'interpretazione delle norme.

Nell'articolo 8 della bozza del nuovo Regolamento si consiglia all'art.1 di introdurre quali siano le leggi dello Stato a cui si rifà il Regolamento, così da permettere una rapida consultazione ad ogni Consigliere e cittadino a cui dovesse interessare la legittimità del documento.

Si ritiene che l'art.9 della bozza del Regolamento sia insufficiente e poco dettagliato rispetto all'art.8 Titolo I Capo III del vigente testo, in quanto quest'ultimo prevede e rispetta il divieto di mandato imperativo sancito all'art.67 della Costituzione e richiamato all'art. 30 del Regolamento vigente.

Si fa notare che l'art. 9 della bozza non prevede esplicitamente né la costituzione del gruppo autonomo, né quella del gruppo misto, ma fa un riferimento generale scrivendo al c.2 *“i consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare; qualora un Consigliere decida altrimenti deve comunicare entro tre giorni dalla prima seduta a quale Gruppo vuole appartenere”*.

Si fa specifico esempio, ammettiamo che un Consigliere venga eletto in una lista e scelga per le più svariate ragioni di lasciare il proprio gruppo di appartenenza, se a questi non è data la possibilità di costituire un gruppo autonomo o conferire nel misto, si costringerebbe il Consigliere a due alternative, la prima è restare nel proprio Gruppo in cui è eletto, con violazione dell'art. 67 della Costituzione per mandato imperativo, e nel caso in cui fosse costretto ad aderire al Gruppo in cui non è stato eletto, oltre ad essere uno strumento coercitivo nei confronti del suddetto Consigliere, si violerebbero gli articoli della Costituzione 18 *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente”*, 21 *“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”*, 49 *“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale”*. Ora, impedire la possibilità della costituzione del gruppo autonomo e del gruppo misto costituiscono un vulnus per la democrazia interna.

Si ritiene inoltre, un altro difetto di democrazia che porterebbe l'approvazione della bozza la soppressione della Conferenza dei Capigruppo, art. 9 Titolo I Capo III del vigente Regolamento, la quale garantisce un terzo Ente, oltre al Consiglio e alla Giunta per il migliore procedimento dei lavori del Comune. Si ricorda inoltre che questa è prevista da Statuto art. 24 c.1 lett. B, pertanto non può esistere nuovo regolamento senza la disciplina regolamentare della Conferenza dei Capigruppo.

Si chiede l'introduzione nella bozza del Titolo I Capo IV dell'attuale Regolamento, così da art.10 dello Statuto Comunale che al c. 2 afferma che *“Il Regolamento [del C.C. vedasi c.1] disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale”*

Si consiglia pertanto, un miglioramento dell'intero Capo IV che rimane lontano ancora, da aderire, nei suoi articoli 10,11,12,13,14, alle disposizioni del c.2 art. 10 dello Statuto.

Si richiede l'introduzione nella bozza del Capo V Titolo I che garantisce la presenza delle Commissioni di indagine, la cui costituzione è prevista nel D.Lgs n.267/2000 art. 44 c.1.

Si richiede l'introduzione nella bozza dell'art. 17 del vigente Regolamento, oppure un'esplicitazione migliore del c.7 art.33, in cui si citano i «Consiglieri scrutatori».

Si ravvisa che mancano completamente nella bozza per il nuovo Regolamento per il funzionamento del C.C. alcuni punti della disciplina riguardante l'inizio e cessazione delle mandato elettivo, Titolo II Capo II dell'attuale Regolamento, quali l'art. 19, l'art. 20.

Non si fa riferimento nel nuovo testo a quanto all'art. 28 dell'attuale in vigore.

Mancano o sono insufficienti nella bozza le discipline degli articoli 29, 30, 31, 33 di cui i commi 3 e 4 sono di massima importanza per l'espletamento del mandato da Consigliere, per la sua tutela legale al momento della votazione.

L'art. 35 dell'attuale testo non viene preso in considerazione nella bozza, e questo garantisce in tutto il suo corpo la rappresentanza democratica del Comune nelle cerimonie e celebrazioni pubbliche indette dall'amministrazione comunale.

Non è chiaro nella bozza quali siano e come vengano sottoposti i punti all'ordine del giorno dal Presidente, ossia il Sindaco, come invece all'art. 39 dell'attuale Regolamento.

Al c.2 dell'art. 29 della bozza si afferma che le mozioni verranno discusse solo quelle pervenute entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio, rischiando pertanto un blocco dell'azione del consigliere, che non potendo sapere preventivamente quando si intenderà convocare la seduta potrebbe vedere non discussa la propria mozione in aula.

Non sono date le specifiche attribuzioni alle adunanze in prima e in seconda convocazione nel testo della bozza, così come dettagliatamente negli articoli 44 e 45 dell'attuale Regolamento.

Non si richiama la partecipazione dell'Assessore non Consigliere, art. 46 dell'attuale Regolamento, e sarebbe molto importante che nel nuovo Regolamento questo potesse essere incluso visto che l'attuale Amministrazione ha una situazione del genere al proprio interno.

Sulle norme del comportamento dei Consiglieri, si richiede un parere per conferire al Presidente il potere di allontanare dall'aula il consigliere che turbasse la seduta.

Sulle norme per gli interventi esterni art. 26 della bozza si richiede, come all' art. 53 del Regolamento vigente, di permettere anche ai consiglieri di invitare il Presidente a far intervenire i responsabili dei servizi comunali, consulenti e professionisti, per il semplice motivo di non delegittimare o togliere poteri ai Consiglieri per attribuirne eccessivi al Presidente e Sindaco.

Si richiede che sulle comunicazioni si mantenga il c.4 dell'art. 54 che garantisce ai consiglieri di intervenire sulle comunicazioni, per non privare della democraticità l'aula e lasciare al Presidente o a chi per Lui di avere uno spazio di propaganda o assimilabile alla comunicazione stampa, non propria della sede del Consiglio Comunale, Parlamento territoriale e luogo in cui il senso delle Istituzioni deve sempre restare alto.

Per assicurare un migliore svolgimento della democrazia e tutelare anche l'Amministrazione qualora vengano durante la discussione in aula, scoperti degli atti su cui si dovrebbe rimandare o dei punti all'ordine del giorno che sarebbero da riproporre in aula, si invita a introdurre nella bozza l'art.57 dell'attuale Regolamento in quanto il c.1 dell'art. 23 della bozza rimane molto vago e non dettagliato.

Si propone inoltre di specificare nella bozza con maggiore enfasi e riguardo, per la tutela dei consiglieri gli argomenti del Titolo IV «Deliberazioni» dell'attuale Regolamento, prestando attenzione agli articoli 63, 64, 66, 67, 70.

Si chiede di introdurre nella bozza l'art. 73 dell'attuale Regolamento.

Certo che venga accolto lo spirito collaborativo delle osservazioni fatte, per garantire a Suelli sì un nuovo regolamento, ma in linea con i principi della Repubblica Italiana e delle Sue leggi, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti,

In fede,
Jacopo Pitzalis





COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Piazza Municipio n. 1 – 09040 SUELLI

☎ 070988015/988037 – ☎ 070988353- ✉ protocollo.suelli@legalmail.it

🌐 www.comunesuelli.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Relazione nota prot. 1451/2021.

In relazione alla nota prot. nr. 1451/2021 trasmessa dal Consigliere Comunale Pitzalis Jacopo avente ad oggetto: "CONSIDERAZIONE SULLA BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE" si sono analizzati i vari punti messi in risalto e si relaziona quanto segue:

1) *"Si fa nota per il mantenimento del Titolo I Capo I dell'attuale Regolamento, in quanto la bozza inviata difetta delle finalità specifiche di cui il Regolamento, mai citando, se non come semplice TUEL, il T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto Comunale attualmente in vigore. Si ritiene che del Titolo I Capo I, deleto in molte parti dal nuovo Regolamento sia di assoluta importanza per garantire la democraticità nel Comune di Suelli l'art. 2 «Interpretazione del regolamento», su cui si suggerisce, per evitare la discrezionalità dell'eventuale Sindaco pro tempore, di modificare l'art. 1 e di dare direttamente incarico al Segretario Comunale, su richiesta del Consigliere, dell'interpretazione delle norme".*

L'interpretazione autentica delle disposizioni regolamentari in materia è del Consiglio comunale. Si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le regole cui uniformarsi, possa valutare l'opportunità di inserire apposita disposizione.

.....

2) *"Nell'articolo 8 della bozza del nuovo Regolamento si consiglia all'art.1 di introdurre quali siano le leggi dello Stato a cui si rifà il Regolamento, così da permettere una rapida consultazione ad ogni Consigliere e cittadino a cui dovesse interessare la legittimità del documento."*

Attualmente la formulazione dell'Articolo 8 Comma 1 della bozza di regolamento è la seguente:

"L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento."

Il comma attuale risulta snello/sintetico e permette di poter lasciare relativamente "intatto" nel tempo il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale alla luce delle continue evoluzioni normative e giurisprudenziali che potrebbero essere oggetto di continua revisione ed adattamento.

.....

3) *"Si ritiene che l'art.9 della bozza del Regolamento sia insufficiente e poco dettagliato rispetto all'art.8 Titolo I Capo III del vigente testo, in quanto quest'ultimo prevede e rispetta il divieto di mandato imperativo sancito all'art.67 della Costituzione e richiamato all'art. 30 del Regolamento vigente. Si fa notare che l'art. 9 della bozza non prevede esplicitamente né la costituzione del gruppo autonomo, né quella del gruppo misto, ma fa un riferimento generale scrivendo al c.2 "i consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare; qualora un Consigliere decida altrimenti deve comunicare entro tre giorni dalla prima seduta a quale Gruppo vuole appartenere". Si fa specifico esempio, ammettiamo che un Consigliere venga eletto in una lista e scelga per le più svariate ragioni di lasciare il proprio gruppo di appartenenza, se a questi non è data la possibilità di costituire un gruppo autonomo o conferire nel misto, si costringerebbe il Consigliere a due alternative, la prima è restare nel proprio Gruppo in cui è eletto, con violazione dell'art. 67 della Costituzione per mandato imperativo, e nel caso in cui fosse costretto ad aderire al Gruppo in cui non è stato eletto, oltre ad essere uno strumento coercitivo nei confronti del suddetto Consigliere, si violerebbero gli articoli della Costituzione 18 "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente", 21 "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero", 49 "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale". Ora, impedire la possibilità della costituzione del gruppo autonomo e del gruppo misto costituiscono un vulnus per la democrazia interna."*

Attualmente la formulazione dell'Articolo 9 della bozza di regolamento è la seguente:

"ARTICOLO 9 - GRUPPI CONSIGLIARI

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri. Nel caso, però, che una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.
3. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare; qualora un Consigliere decida altrimenti deve comunicare entro tre giorni dalla prima seduta a quale Gruppo vuole appartenere.
4. Qualora non si eserciti la facoltà di cui al comma 1 o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta comunale che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.”.

Il principio del divieto di mandato imperativo è previsto dall’art. 67 della Costituzione. Il rispetto di tale principio così come la possibilità della eventuale formazione di nuovi gruppi o modifiche nei gruppi come discendenti dall’esito delle elezioni sono previsti al comma 3.

Nel caso specifico relativo al gruppo autonomo o misto o unipersonale, la possibilità della loro costituzione soddisfa sia il diritto di autodeterminazione del consigliere che il pieno rispetto del principio del divieto di mandato imperativo.

Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le regole cui uniformarsi, possa valutare l’opportunità di inserire apposita disposizione.

.....

4) “Si ritiene inoltre, un altro difetto di democrazia che porterebbe l’approvazione della bozza la soppressione della Conferenza dei Capigruppo, art. 9 Titolo I Capo III del vigente Regolamento, la quale garantisce un terzo Ente, oltre al Consiglio e alla Giunta per il migliore procedimento dei lavori del Comune. Si ricorda inoltre che questa è prevista da Statuto art. 24 c.1 lett. B, pertanto non può esistere nuovo regolamento senza la disciplina regolamentare della Conferenza dei Capigruppo.”.

L’ art 14 comma 2 dello Statuto comunale recita: “Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.” stabilendo pertanto una facoltà e non un obbligo.

La materia è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari dai singoli enti locali nell'ambito della riconosciuta autonomia funzionale organizzativa dei consigli. Si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le regole cui uniformarsi, possa valutare l’opportunità di inserire apposita disposizione.

.....

5) “Si chiede l’introduzione nella bozza del Titolo I Capo IV dell’attuale Regolamento, così da art.10 dello Statuto Comunale che al c. 2 afferma che “Il Regolamento [del C.C. vedasi c.1] disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale” Si consiglia pertanto, un miglioramento dell’intero Capo IV che rimane lontano ancora, da aderire, nei suoi articoli 10,11,12,13,14, alle disposizioni del c.2 art. 10 dello Statuto”.

L’art. 10 comma 1. dello Statuto comunale recita: “Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.” stabilendo pertanto una facoltà e non un obbligo.

La materia è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari dai singoli enti locali nell'ambito della riconosciuta autonomia funzionale organizzativa dei consigli. Si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le regole cui uniformarsi, possa valutare l’opportunità di inserire apposita disposizione.

.....

6) “Si richiede l’introduzione nella bozza del Capo V Titolo I che garantisce la presenza delle Commissioni di indagine, la cui costituzione è prevista nel D.Lgs n.267/2000 art. 44 c.1”.

L’istituto in questione è previsto dall’art. 44 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali che ne prevede l’istituzione facoltativa.

La materia è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari dai singoli enti locali nell'ambito della riconosciuta autonomia funzionale organizzativa dei consigli. Si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le regole cui uniformarsi, possa valutare l’opportunità di inserire apposita disposizione.

.....

7) "Si richiede l'introduzione nella bozza dell'art. 17 del vigente Regolamento, oppure un'esplicitazione migliore del c.7 art. 33, in cui si citano i «Consiglieri scrutatori»".

Effettuando una comparazione tra i due testi si ritiene di non dover esplicitare ulteriori disposizioni sui consiglieri scrutatori:

Testo in vigore	Bozza
Art. 17 comma 1 All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.	Art. 17 comma 1 All'ora fissata per la convocazione, il Presidente, constata il numero legale, dichiara aperta la seduta e, se tra gli argomenti all'ordine del giorno ve ne siano che debbano essere approvati a votazione segreta, designa fra i consiglieri presenti tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
Art. 17 comma 2 La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.	Art. 33 comma 7 L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati.
Art. 17 comma 3 L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.	Vedasi Art. 17 comma 1
Art. 17 comma 4 Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.	Art. 35 comma 1 I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale. Nel verbale devono essere indicati: a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza; b) le modalità osservate per la convocazione; c) i Consiglieri presenti e quelli assenti; d) l'oggetto della deliberazione; e) i Consiglieri intervenuti nella discussione; f) il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro; g) <u>il nome degli eventuali consiglieri scrutatori;</u> h) il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

.....

8) "Si ravvisa che mancano completamente nella bozza per il nuovo Regolamento per il funzionamento del C.C. alcuni punti della disciplina riguardante l'inizio e cessazione delle mandato elettivo, Titolo II Capo II dell'attuale Regolamento, quali l'art. 19, l'art. 20".

La disciplina relativa all'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dall' art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

.....

9) "Non si fa riferimento nel nuovo testo a quanto all'art. 28 dell'attuale in vigore".

La disciplina relativa alla Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo è normata dall'art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

.....
10) *"Mancano o sono insufficienti nella bozza le discipline degli articoli 29, 30, 31, 33 di cui i commi 3 e 4 sono di massima importanza per l'espletamento del mandato da Consigliere, per la sua tutela legale al momento della votazione".*

- Articolo 29 è rubricato "Diritto di esercizio del mandato elettivo"

Diritto garantito dall' art.51 Cost.; la disciplina è normata dal CAPO IV – Status degli Amministratori Locali del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- Articolo 30 è rubricato "Divieto di mandato imperativo"

Il principio generale del divieto di mandato imperativo che si estende anche alle diramazioni degli enti locali (quindi Consigli Comunali) è sancito dall'articolo 67 della Costituzione;

- Articolo 31 "Partecipazione alle adunanze"

La disciplina è contenuta in maniera esaustiva nell'art. 7 della bozza di Regolamento.

- Articolo 33 "Responsabilità personale – esonero"

Le competenze e le forme di controllo delegate dalla legge ai consiglieri oltre ad avere forme dirette di responsabilità politica sull'operato del governo, hanno anche una forma di responsabilità prettamente giuridica che deriva loro, dai compiti assegnati e sono stabiliti dalla normativa di rango superiore.

.....
11) *"L'art. 35 dell'attuale testo non viene preso in considerazione nella bozza, e questo garantisce in tutto il suo corpo la rappresentanza democratica del Comune nelle cerimonie e celebrazioni pubbliche indette dall'amministrazione comunale".*

L'art. 35 è rubricato "Funzioni rappresentative"

La materia esula alle finalità del presente regolamento.

.....
12) *"Non è chiaro nella bozza quali siano e come vengano sottoposti i punti all'ordine del giorno dal Presidente, ossia il Sindaco, come invece all'art. 39 dell'attuale Regolamento".*

La competenza rispetto alla formulazione dell'ordine del giorno spetta al Sindaco che dispone la convocazione del Consiglio Comunale (Art. 39 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; Art. 9 comma 4; Art 24 comma 1 Statuto Comunale).

.....
13) *"Al c.2 dell'art. 29 della bozza si afferma che le mozioni verranno discusse solo quelle pervenute entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio, rischiando pertanto un blocco dell'azione del consigliere, che non potendo sapere preventivamente quando si intenderà convocare la seduta potrebbe vedere non discussa la propria mozione in aula".*

Alla luce della dottrina e della giurisprudenza la mozione, a differenza della interrogazione e dell'interpellanza, è diretta al Consiglio comunale che deve esprimersi nelle forme della deliberazione, rappresentando una forma di controllo politico-amministrativo di cui all'art. 42, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000. La tempistica tecnica indicata al comma 2 (entro il settimo giorno) appare ragionevole per l'inclusione della mozione all'ordine del giorno; in ogni caso è prevista l'iscrizione all'ordine del giorno della successiva seduta utile delle mozioni pervenute oltre il termine o presentate nel corso della seduta consiliare.

.....
14) *"Non sono date le specifiche attribuzioni alle adunanze in prima e in seconda convocazione nel testo della bozza, così come dettagliatamente negli articoli 44 e 45 dell'attuale Regolamento".*

L'art. 38, comma 2, del Testo unico Enti Locali demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare che, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

L'art. 127 del T.u. n. 148/1915 prevede solamente che le adunanze del consiglio comunale di seconda convocazione debbano essere tenute in un giorno diverso da quello indicato per le sedute di prima convocazione.

La mancanza pertanto delle specifiche attribuzioni nella fonte regolamentare su tale punto determina l'equivalenza tra le adunanze di prima e seconda convocazione fatti salvi i quorum strutturali e funzionali stabiliti dalla normativa in vigore.

La materia è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari dai singoli enti locali nell'ambito della riconosciuta autonomia funzionale organizzativa dei consigli. Si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le regole cui uniformarsi, possa valutare l'opportunità di inserire apposita disposizione.

.....

15) "Non si richiama la partecipazione dell'Assessore non Consigliere, art. 46 dell'attuale Regolamento, e sarebbe molto importante che nel nuovo Regolamento questo potesse essere incluso visto che l'attuale Amministrazione ha una situazione del genere al proprio interno".

Si riporta a proposito il parere del Ministero dell'Interno del 29 Marzo 2004:

"Muovendo dalla sostanziale equiparazione, nello status, dell'assessore esterno al consiglio all'assessore-consigliere, si ritiene che il primo (assessore esterno) possa legittimamente partecipare alle riunioni del consiglio ed intervenire, se autorizzato, nella discussione, senza poter esprimere il voto, sia in relazione a materie di propria competenza, sia a materie di competenza di un altro assessore, qualora sia stato abilitato a relazionare dal sindaco.

In sostanza, si ritiene che spetti al presidente del consiglio (ovvero al sindaco, quando sia questi competente a presiedere il consesso), quale titolare della potestà di dirigerne i lavori, la valutazione circa l'ammissibilità dell'intervento di cui trattasi.

Un conferma circa l'ammissibilità della partecipazione dell'assessore esterno alle sedute consiliari può desumersi, indirettamente, anche dalla disposizione di cui all'art. 43, co. 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 la quale prevede la sua legittimazione, su delega del sindaco, a fornire risposta, eventualmente anche in sede di adunanza consiliare (se lo preveda la specifica disciplina statutaria e regolamentare regolante la materia) alle interpellanze o alle interrogazioni presentate.

In favore della potenziale ammissibilità dell'intervento dell'assessore esterno al dibattito del consiglio comunale milita, fra l'altro, anche il consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale che ammette la partecipazione alle adunanze consiliari di soggetti estranei al collegio, quali funzionari dell'apparato burocratico dell'ente locale referenti su una determinata deliberazione (v. Cons. Stato, sez. IV, 9.11.1985, n. 511), consulenti ecc. con l'esclusiva finalità dell'apporto di un contributo tecnico, utile per una più approfondita conoscenza degli argomenti in trattazione.

Si ritiene, infine, che specifiche indicazioni in ordine alla problematica in argomento potrebbero essere recepite, al fine di fugare ogni dubbio, dall'apposito regolamento sul funzionamento del consiglio cui il legislatore statale (art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000) demanda, fra l'altro, quale contenuto obbligatorio, la disciplina riguardante 'le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte'.

La materia è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari dai singoli enti locali nell'ambito della riconosciuta autonomia funzionale organizzativa dei consigli. Si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le regole cui uniformarsi, possa valutare l'opportunità di inserire apposita disposizione.

.....

16) "Sulle norme del comportamento dei Consiglieri, si richiede un parere per conferire al Presidente il potere di allontanare dall'aula il consigliere che turbasse la seduta".

Al riguardo parere del Ministero dell'Interno 11 Aprile 2006:

".....Al riguardo, fermo restando quanto già comunicato con nota in data 17 febbraio scorso, si rileva che la giurisprudenza della corte Suprema di Cassazione è costante nel ravvisare, nel comportamento tenuto dal sindaco (o dal presidente del consiglio comunale) che faccia allontanare coattivamente dall'aula uno o più consiglieri dell'opposizione, l'ipotesi dell'atto arbitrario, che la giurisprudenza di legittimità configura non come semplice sconfinamento dei poteri eventualmente censurabile come atto amministrativo, ma come fatto del pubblico ufficiale, il quale eccede dai suoi poteri con la consapevolezza di perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni e non

conforme a legge (cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. VI, 19 dicembre 1990, n. 16669, nonché Cass. Pen., Sez. VI, 12 dicembre 1996, n. 10696).

Secondo tale orientamento giurisprudenziale i poteri di colui che presiede l'organo assembleare consistono, qualora un consigliere determini l'impossibilità di proseguire la seduta, nella sola facoltà di sospendere, per un breve lasso di tempo, la riunione, oppure, nei casi estremi, sciogliere l'adunanza.

La giurisprudenza amministrativa, peraltro, come già rilevato con la citata nota in data 17 febbraio scorso, ha talora ritenuto legittima la norma regolamentare che preveda l'espulsione del consigliere intemperante, precisando, tuttavia, che può addiversarsi a tale estremo rimedio solo se congruamente motivato e dopo che il presidente ha inutilmente richiamato il consigliere una o più volte, ed evidenziando soprattutto che non è possibile prefigurare anche il potere di allontanamento, con il ricorso alla forza pubblica, in quanto qui si incide direttamente sulla libertà individuale, tutelata dall'art. 13 della Costituzione, il quale prescrive la previsione legislativa e l'atto motivato dell'autorità giudiziaria per assumere provvedimenti restrittivi e limitativi di detto diritto.

Non a caso, infatti, già l'art. 297 del T.U.E.L. del 1915, benché anteriore alla Costituzione, limitava il potere di espulsione alle sole persone presenti tra l'uditorio che fossero causa di disordine, escludendone invece i componenti del consiglio comunale.

Và da sé che nei casi più gravi, in cui il turbamento delle funzioni consiliari profili gli estremi di un reato, sarà lo stesso presidente a poter procedere alla denuncia all'autorità giudiziaria, come nei casi, ad esempio, di cui agli artt. 338 e 342 del codice penale."

.....

17) "Sulle norme per gli interventi esterni art. 26 della bozza si richiede, come all' art. 53 del Regolamento vigente, di permettere anche ai consiglieri di invitare il Presidente a far intervenire i responsabili dei servizi comunali, consulenti e professionisti, per il semplice motivo di non delegittimare o togliere poteri ai Consiglieri per attribuirne eccessivi al Presidente e Sindaco".

Si ritiene che spetti al Sindaco o Presidente del consiglio, quale titolare della potestà di dirigerne i lavori, la valutazione circa l'ammissibilità degli interventi esterni.

.....

18) "Si richiede che sulle comunicazioni si mantenga il c.4 dell'art. 54 che garantisce ai consiglieri di intervenire sulle comunicazioni, per non privare della democraticità l'aula e lasciare al Presidente o a chi per Lui di avere uno spazio di propaganda o assimilabile alla comunicazione stampa, non propria della sede del Consiglio Comunale, Parlamento territoriale e luogo in cui il senso delle Istituzioni deve sempre restare alto".

La materia è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari dai singoli enti locali nell'ambito della riconosciuta autonomia funzionale organizzativa dei consigli. Si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le regole cui uniformarsi, possa valutare l'opportunità di inserire apposita disposizione.

.....

19) "Per assicurare un migliore svolgimento della democrazia e tutelare anche l'Amministrazione qualora vengano durante la discussione in aula, scoperti degli atti su cui si dovrebbe rimandare o dei punti all'ordine del giorno che sarebbero da riproporre in aula, si invita a introdurre nella bozza l'art.57 dell'attuale Regolamento in quanto il c.1 dell'art. 23 della bozza rimane molto vago e non dettagliato".

L'articolo 57 del Testo in vigore è rubricato "Questione pregiudiziale o sospensiva". La giurisprudenza è concorde nel ritenere che appartiene ai poteri sovrani (sempre esercitabili anche se non sono previsti in una fonte normativa) dell'assemblea consiliare decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva).

.....

20) "Si propone inoltre di specificare nella bozza con maggiore enfasi e riguardo, per la tutela dei consiglieri gli argomenti del Titolo IV «Deliberazioni» dell'attuale Regolamento, prestando attenzione agli articoli 63, 64, 66, 67, 70".

Art. 63 è rubricato "La Competenza esclusiva"

La disciplina relativa alle attribuzioni del Consiglio Comunale è normata dall'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."

Art. 64 è rubricato "Conflitti di attribuzione"

La materia esula alle finalità del presente regolamento.

Art. 66 (Approvazione – revoca – modifica) Testo in vigore

Il potere di autotutela è disciplinato da norma di rango superiore.

Art. 67 è rubricato "Modalità generali"

La disciplina delle votazioni è contenuta in maniera esaustiva negli articoli 17, 21, 30, 31, 32 e 33 della bozza.

Art. 70 è rubricato "Votazioni segrete"

La disciplina delle votazioni è contenuta in maniera esaustiva nell'articolo 33.

.....

21) "Si chiede di introdurre nella bozza l'art. 73 dell'attuale Regolamento".

La disciplina relativa alle cause di scioglimento ed effetti del Consiglio Comunale è normata dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."

.....

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Piras Simona

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Rag. Frau Andreina



COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 23/03/2021

OGGETTO:

Approvazione regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).